



Npl da valorizzare

In pubblicazione lo schema di dlgs relativo alla direttiva sui crediti in sofferenza
L'Ue punta alla liberalizzazione dell'acquisto e alla nuova figura del gestore

DI LORIS COTTONI*

Il dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2021/2167 (nota come direttiva Npl) relativa ai gestori e agli acquirenti.

Lo schema di articolato propone alcuni emendamenti al Tub, introducendo ex novo nel Titolo V il Capo II, appositamente dedicato a una nuova attività riservata: **la gestione di crediti in sofferenza**. Due sono gli aspetti principali connessi al recepimento della direttiva: la liberalizzazione dell'attività di acquisto dei crediti in sofferenza e l'introduzione della nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.

Con specifico riferimento al primo, da una lettura preliminare dell'articolato sembrerebbe che l'attività di acquisto di crediti in sofferenza dovrebbe essere sostanzialmente liberalizzata. Tale innovazione non è di poco conto perché **nei fatti introdurrebbe una nuova esenzione**, ancorché valida solo per le sofferenze originate dalle banche e dagli intermediari

finanziari, all'impianto definitorio del dm 53/2015, ai sensi del quale si considera come attività soggetta a riserva l'acquisto di crediti a titolo oneroso in quanto *species* del più ampio *genus* dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Incoraggiare il secondario

Tale impostazione sembrerebbe essere coerente con le finalità generali perseguite dalla direttiva Npl così come espresse nel relativo considerando n. 9, il quale prevede che la direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti in sofferenza. Infatti, la liberalizzazione dell'attività di acquisto di per sé sarebbe idonea a far aumentare il numero dei player presenti sul mercato e, di riflesso, a migliorarne la liquidità e più in generale la vivacità e la competitività. Tuttavia, **l'apertura è ben lungi dall'essere indiscriminata** e senza controlli, in quanto, in un'ottica di bilanciamento tra l'esigenza di sviluppare ulteriormente il mercato dei crediti in sofferenza e quella di non dar luogo a possibili

distorsioni e rischi sistemici derivanti dall'operatività di veicoli afferenti al mondo dello shadow banking, il legislatore prevederebbe alcuni presidi di vigilanza tra cui si segnalano in via generale: l'obbligo in capo all'acquirente di avvalersi di un gestore di crediti in sofferenza; l'obbligo per il cedente di fornire al potenziale acquirente informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie da acquistare; delle regole ad hoc di tutela rafforzata per i crediti vantati verso i consumatori; l'obbligo di **effettuare le segnalazioni in Centrale dei rischi** e infine l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia eventuali recessioni di crediti a un altro acquirente.

La vigilanza di Bankitalia

Il secondo punto è il fulcro della direttiva. Nel testo in consultazione, l'attività di gestione di crediti in sofferenza viene definita come lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione ai crediti in sofferenza: la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore; la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore secondo



L'obiettivo comunitario è aumentare il numero di player presenti sul mercato e, di riflesso, migliorarne la liquidità. L'apertura del mercato è accompagnata da controlli rigorosi

le modalità descritte nel testo in consultazione; **la gestione dei reclami dei debitori e l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.** Tali attività potranno essere svolte soltanto dalla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza, il quale dovrà essere un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia e dalla stessa vigilato.

Limiti all'esercizio

La normativa in bozza prevede quali principali misure di vigilanza prudenziale che: sia precluso lo

svolgimento di tale attività riservata alle persone fisiche; siano rispettate specifiche regole in materia di *governance* e di sistema dei controlli interni; i contratti di *servicing*, con cui l'acquirente affida la gestione dei crediti al gestore, contengano specifiche clausole indicate nella legge; l'esternalizzazione sia soggetta a una regolamentazione specifica; sia necessario **ottenere una specifica autorizzazione** qualora si intenda intraprendere un'eventuale operatività *cross-border* e siano rispettate particolari condizioni per la detenzione di fondi ricevuti debitori ai fini del trasferimento

degli stessi agli acquirenti di crediti. Infine, si segnala che gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Tub – poiché soggetti a requisiti prudenziali più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva Npl – sarebbero esclusi dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, salvo che vogliano esercitare la predetta attività in via transfrontaliera per mezzo del passaporto europeo.

Associate dello studio Zitiello Associati